
ADiM BLOG

Febbraio 2024

Editoriale

***Corridoi umanitari:
chiaroscuri del processo selettivo e della garanzia dei diritti***

Michela Tuozzo

Rtd-A di diritto costituzionale
Università di Napoli, Federico II

Parole Chiave

PEPs – Corridoi umanitari – Asilo – Selezione dei beneficiari

Abstract

Nell'ambito delle politiche complementari di accesso protetto al territorio dello Stato per motivi di asilo, la valutazione d'impatto delle cosiddette "protected entry procedures" pone due questioni giuridiche preliminari, relative al processo di selezione dei beneficiari, trasferiti in Italia attraverso i corridoi umanitari. Come garantire che esso avvenga in modo trasparente e imparziale? E come tutelare i potenziali beneficiari dal rischio di scelte arbitrarie, tenuto conto che la selezione è extraterritoriale, giacché precede l'accesso al territorio statale?

In the context of complementary pathways for protected access to the state's territory for asylum reasons, the impact assessment of the so-called "protected entry procedures" raises two preliminary legal issues. Concerning the beneficiary selection process, Italian "humanitarian corridors", raise two issues: how to ensure that it occurs transparently and impartially, and how to protect potential beneficiaries from an

arbitrary selection, which is carried out extraterritorially, before access to the state's territory.

1. Introduzione

Le *protected entry procedures* (d'ora in avanti, *PEPs*) sono forme complementari di accesso alla protezione internazionale, che consentono al cittadino straniero di presentare una richiesta di ingresso extraterritoriale nell'ambito di procedure coordinate da organizzazioni internazionali umanitarie e (di solito) supervisionate dallo Stato di protezione. Come messo in luce in un noto studio di qualche anno fa, ciascuna delle due componenti di questa definizione – l'aspetto dell'accesso e quello della procedura di selezione – presenta problematiche specifiche ([NOLL, FAGERLUND e LIEBAUT](#), p. 20).

Il *focus* di questo *post* è su queste due componenti, analizzate in riferimento ai [corridoi umanitari](#), realizzati negli ultimi anni in diversi Stati europei, a partire dalla *best practice* italiana. Il programma si ispira allo schema generale di reinsediamento promosso dall'Unione europea ([Raccomandazione 2017/1803](#)) e si allinea agli obiettivi della Dichiarazione di New York del 2016 e dei Global Compacts sui rifugiati e sulla migrazione ([VAN SELM](#)).

Una delle peculiarità dei corridoi è data dalla istituzionalizzazione di forme di partenariato pubblico-privato per lo svolgimento di compiti pre-partenza, trasferimento, accoglienza e integrazione nelle comunità di destinazione. Altra caratteristica è data dalla presenza, nel partenariato, di associazioni di matrice religiosa, con funzioni di direzione e gestione delle attività elencate per realizzare la finalità generale: favorire l'ingresso di chi necessita di protezione internazionale. Si osserva, pertanto, uno «shift in responsibilities from government to private individuals», che possono essere singoli *sponsors* o comunità organizzate ([ZANZUCHI ET ALII](#), p. 8; [GALLI](#)).

Sulla base dei Protocolli alla base delle due *PEPs* sperimentate in Italia, di seguito si tenterà di evidenziare le luci e le ombre relative alle modalità selettive e all'impiego di dispositivi giuridici per l'ingresso sul territorio.

2. La selezione dei beneficiari nei corridoi umanitari: i criteri

In Italia, Belgio e Francia i "corridoi umanitari" sono promossi, a partire dal 2015, dalla Comunità di Sant'Egidio, dalla Tavola Valdese e dalla Federazione delle Chiese Evangeliche, attraverso protocolli d'intesa con i Ministeri dell'interno e degli affari esteri.

I [tratti salienti dei Protocolli](#) sono: *i*) l'individuazione dei Paesi da cui provengono i beneficiari (i protocolli sono, invero, perlopiù siglati con i [Paesi di transito](#) e i Paesi di provenienza di flussi di massa, in fuga da crisi umanitarie, come è accaduto per [l'evacuazione dell'Afghanistan](#)); *ii*) l'individuazione dei beneficiari; *iii*) l'individuazione e le modalità di

coinvolgimento di attori non statali nelle attività pre-partenza e post-arrivo; *iv*) il nulla osta al rilascio del visto umanitario da parte delle autorità nazionali competenti; *v*) la firma di una dichiarazione di impegno a rispettare le leggi dello Stato ospitante, a raggiungere gli obiettivi del progetto e, per la Francia, a stipulare il contratto di integrazione repubblicana.

Nell'ordinamento italiano, per l'autorizzazione all'ingresso sul territorio si prendono in considerazione due fattori: la sussistenza di un genuino bisogno di protezione internazionale¹ e la peculiare vulnerabilità del beneficiario² ([MOROZZO DELLA ROCCA](#)). Quest'ultimo elemento, peraltro, assume un peso fondamentale nella determinazione della graduatoria che presiede ai trasferimenti ([Study on the feasibility and added value of sponsorship schemes as a possible pathway to safe channels for admission to the EU, including resettlement](#), p. 64).

A questi fattori, si aggiungono poi criteri preferenziali, fondati sulle condizioni familiari dei richiedenti, e criteri complementari, attinenti ad aspetti relazionali: se la persona possa beneficiare di ospitalità e sostegno da parte di soggetti singoli, chiese o associazioni, per un congruo periodo iniziale; e se abbia una rete familiare o sociale stabile in Italia e per questa ragione abbia dichiarato di volersi stabilire e integrare nel paese.

L'elenco dei criteri complementari è, poi, più ricco nell'ambito del corridoio con l'Afghanistan, dove ai criteri sopraindicati si aggiungono i seguenti: a) i legami familiari con cittadini afgani regolarmente presenti in Italia o giunti con il programma di evacuazione del 2021 (anche familiari non ricompresi tra i ricongiungibili ai sensi della normativa europea); b) l'attività svolta in Afghanistan, in particolare per le posizioni pubbliche assunte in passato, che espongono la persona al rischio della vita, dell'incolumità personale o della libertà personale; c) la collaborazione con il contingente italiano o legate alla cooperazione internazionale in Afghanistan; d) la già avvenuta segnalazione per il programma di evacuazione di agosto 2021; e) una condizione di vulnerabilità non adeguatamente affrontabile nel Paese di transito e compatibile con le capacità di accoglienza in Italia; f) la possibilità di beneficiare del sostegno di soggetti singoli, chiese o associazioni, per un periodo non inferiore a un anno; g) la presenza di reti familiari o sociali stabili in Italia, unitamente alla dichiarazione di volersi stabilire e integrare nel paese.

2.1. I criteri di vulnerabilità e la procedura di valutazione

¹ Ossia essere riconosciuti meritevoli *prima facie* dello *status* di rifugiato in base alla Convenzione di Ginevra del 1951 e al relativo protocollo del 1967 dall'UNHCR, ovvero essere costretti a lasciare il proprio paese nel fondato timore di subire un danno grave.

² La condizione di vulnerabilità, valutata in conformità ai criteri espressi dall'art. 17 del d.lgs. 18 agosto 2015 n. 142, è accertata dalla Comunità di Sant'Egidio e dalla Conferenza Episcopale Italiana, tramite Caritas Italiana e Fondazione Migrantes, sentita l'UNHCR.

Individuati i criteri di selezione dei beneficiari, occorre chiedersi come questi siano applicati e come orientino il rapporto tra “fattori umanitari” e “criteri relazionali”.

In primo luogo, la nozione di vulnerabilità non coincide con l’elenco tassativo del [Resettlement Handbook dell’UNHCR](#), ma con quella più estesa dell’art. 17 d.lgs. 142/2015.

Sul piano della gerarchia tra i criteri, tra quelli complementari è data attenzione specifica all’esistenza di legami familiari, considerati in senso più ampio rispetto alle ipotesi previste dalla direttiva 2003/86/CE sul ricongiungimento familiare, riguardante le sole relazioni intercorrenti tra cittadino straniero regolarmente residente da un anno o rifugiato e il coniuge, figli e ascendenti di primo grado. I corridoi umanitari, infatti, si riferiscono anche a legami che intercorrono tra soggetti diversi da quelli indicati nella direttiva 86 cit., come si desume dalle previsioni relative al corridoio con l’Afghanistan, in cui, ai sensi dell’art. 3, co. 3, lett. a), si valorizzano i legami familiari non ricompresi tra quelli ricongiungibili, e ai sensi della successiva lett. g), la presenza in Italia di reti familiari o sociali.

Sul piano applicativo, è significativo che la maggior parte dei beneficiari sia rappresentata da nuclei familiari e minori ([NASO](#), p. 58; [NGOMBE](#), p. 29; [Myria](#), p. 39). Se ne può dedurre che l’esistenza del legame familiare (e, per il corridoio afgano, anche la presenza di familiari non ricongiungibili) ha acquisito nella prassi centralità, sia come criterio selettivo che decisivo rispetto alla più ampia platea selezionata in base al bisogno di protezione internazionale e alla vulnerabilità. Probabilmente, questo dato è riconducibile alle prime esperienze di *community sponsorship* tedesche e irlandesi, nate «per dare una risposta di protezione alle famiglie dei numerosi rifugiati siriani già residenti legalmente nel territorio europeo», ma «che non potevano avvalersi delle norme sul ricongiungimento familiare previste dalla legislazione dell’UE, in quanto questa annovera fra i parenti ricongiungibili solamente i membri principali della famiglia» ([Caritas](#), p. 27). Al contempo, è utile evidenziare che le esperienze tedesche e irlandesi avevano la finalità di espandere i canali di accesso legale per preservare l’unità familiare, diversamente dai corridoi umanitari che invece hanno uno scopo più ampio.

Inoltre, i criteri complementari variano nei diversi protocolli: ad esempio, nell’evacuazione dei cittadini afgani, vengono valutati fattori come l’attività professionale e le precedenti collaborazioni con il contingente italiano. Ulteriori criteri preferenziali sono quelli relativi alla “integrabilità” dei beneficiari nel Paese di arrivo (v. gli indicatori sulla presenza di reti familiari e sociali, la dichiarazione di volersi integrare o, per i corridoi umanitari francesi, la stipula del contratto di integrazione repubblicano: *supra*, § 2).

Per quanto riguarda la procedura, l’identificazione e la selezione dei beneficiari è effettuata dagli operatori e dalle agenzie internazionali (UNHCR o IOM) e/o dalle ONG che operano sul campo, all’esito di un procedimento che si compone di più fasi. La prima è di segnalazione dei potenziali beneficiari da parte di UNHCR, UNRWA, IOM, Croce Rossa Italiana e altre

associazioni. Le successive attività sono svolte dagli operatori e dai coordinatori del progetto. Questi si occupano di svolgere le interviste (in genere, tre), valutare la veridicità del racconto, far firmare la “dichiarazione di impegno” contenente i punti salienti del progetto, accertare la situazione giudiziaria dei potenziali beneficiari (anche se un secondo livello di controllo è svolto dalle autorità competenti nei Paesi di destinazione e di transito), inserire i dati dei beneficiari selezionati nella banca dati Eurodac ([Humanitarian Corridor](#), p. 11 ss.; [Caritas](#), p. 46). Terminata la fase selettiva, quella pre-partenza serve a preparare il trasferimento nel Paese di destinazione. In questa fase intervengono le autorità nazionali per verificare l'assenza di impedimenti al rilascio del nulla osta per il visto umanitario, ai sensi dell'art. 25 par. 1, reg. n. 810/2009 ([Humanitarian Corridor](#), p. 27).

2.2. La selezione extraterritoriale come fattispecie pubblicistica

Tra gli aspetti critici segnalati dalla dottrina riguardanti il processo selettivo, emerge quello dell'opacità della procedura di selezione dei beneficiari ([SICCARDI](#), p. 103). Agli operatori delle organizzazioni coinvolte è assegnato un potere di “filtro” all'asilo non garantito né dal giusto procedimento, né dalla possibilità di proporre rimedi avverso la decisione di “non selezione”. Occorre chiedersi se le garanzie del giusto procedimento, che per legge circondano le domande di protezione internazionale di chi è presente *nel* territorio, si applichino analogicamente anche all'ipotesi qui considerata e, in tal caso, a quali condizioni e con quale livello di intensità. La questione riguarda la controversa efficacia cd. diagonale ([KNOX](#)) delle Carte dei diritti umani, ossia la loro aspirazione a tutelare universalmente i diritti, da bilanciare con la nozione di giurisdizione accolta nel diritto internazionale, che, invece, tende a limitare la portata percettiva delle Carte in base ai classici connotati della sovranità statale.

Per chiarirne la complessità del problema, è necessario interrogarsi sulle implicazioni rispetto alla piena equiparazione delle tutele di due possibili ipotesi di delocalizzazione delle procedure selettive: quella che comporta una delega formale a soggetti terzi dell'esercizio extraterritoriale di compiti statali attinenti al riconoscimento della protezione internazionale e quella che si basa sul mero esercizio privato di funzioni pubbliche, assistito da organizzazioni internazionali, in assenza di una cornice giuridica di diritto interno a copertura dell'[extraterritorial processing](#).

Nei protocolli esaminati, il ruolo del Ministero degli interni e degli affari esteri è di coordinamento degli enti coinvolti nel progetto, di trasferimento delle informazioni necessarie alle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e di svolgimento dei controlli di sicurezza prodromici al rilascio del visto d'ingresso. Rispetto al processo selettivo extraterritoriale, le autorità nazionali non esercitano alcuna funzione amministrativa se non quella di dare approvazione finale alla lista di beneficiari individuati, senza tuttavia poter intervenire nel merito della stessa. Ciò nondimeno, nella fase selettiva si

instaura il rapporto autorità/libertà che comporta l'esercizio da parte di soggetti privati ma talora anche pubblici (come le organizzazioni internazionali UNHCR o IOM) di un potere che dovrebbe essere limitato attraverso le garanzie del *due process*. Una raffigurazione in termini di dimensione meramente orizzontale dei diritti in gioco tra privati non sembra cogliere la specificità della fattispecie in questione, sia per la condizione di soggezione dei potenziali beneficiari rispetto a chi opera la selezione, sia perché il "bene" in gioco (l'accesso al territorio di uno Stato e al suo sistema di accoglienza) ricade tra le utilità pubbliche.

L'esistenza del Protocollo ministeriale legittima l'esercizio di una prerogativa tipicamente legata alla sovranità statale: decidere chi può entrare e circolare nel territorio nazionale e – sebbene buona parte delle attività di accoglienza sia svolta da attori privati – accedere alle risorse statali, nonché avviare un percorso di convivenza e integrazione con i cittadini ([GALLI](#)). L'attività selettiva è destinata, a ben vedere, ad attribuire un beneficio pubblico. Una conferma indiretta si trae anche dalla recente introduzione dell'art. 5-ter, d.l. 10 marzo 2023, n. 20, sull'accesso ai servizi pubblici erogati a norma dell'art. 1 *sexies*, d.l. 30 dicembre 1989, n. 416, di chi abbia fatto ingresso sul territorio tramite i corridoi umanitari.

2.3. La difficile configurabilità di diritti e rimedi extraterritoriali

Anche accedendo alla ricostruzione della fattispecie nella chiave pubblicistica proposta, resta problematico configurare un dovere per le autorità nazionali di far rispettare i diritti (sostanziali e procedurali) fuori dalla propria area di giurisdizione in assenza di un contatto territoriale o personale diretto, come accade, appunto, per i corridoi umanitari.

È noto che la Corte Edu ha contribuito a inglobare nel *jurisdictional link* le ipotesi dell'applicazione *ratione loci* e *ratione personae* della Convenzione. Tuttavia, la multiformità delle ipotesi attraverso le quali le azioni dello Stato presentano un nesso eziologico con quanto accade fuori dalla sua area di giurisdizione, ha portato a elaborare un terzo paradigma: quello della giurisdizione a effetti extraterritoriali ([MILANOVIC](#); [VEZZANI](#), p. 1095). Quest'ultimo si realizza quando la violazione dei diritti non è conseguenza del contatto con il territorio o con gli organi dello Stato, ma è comunque riconducibile a un'azione o un'omissione dello Stato.

Applicando tale paradigma al contesto dei corridoi umanitari, si potrebbe avanzare l'ipotesi che gli organi amministrativi e giudiziari, che presiedono le garanzie della protezione internazionale, debbano «ritenersi altresì obbligati a far rispettare i diritti oltreconfine» ([VIRZI](#), p. 115). In tali casi, alla presenza di un debole nesso di causalità tra la mancata selezione del beneficiario e la lesione del suo diritto di asilo corrisponderebbe un maggior rigore nell'accertamento della *due diligence* statale ([VEZZANI b](#), p. 681) e della concreta verifica di quello che lo Stato avrebbe potuto fare oltreconfine ([VIRZI](#), p. 120). Il Consiglio di Stato, con la [sentenza 4569/2020](#) sul Fondo per l'Africa, sembra identificare una modalità di verifica per

certi versi analoga: prima distinguendo tra intervento avente o meno una finalità legittima e poi verificando se all'intervento legittimo siano ricollegabili effetti illegittimi. In tal caso, l'ulteriore livello di verifica riguarda l'esistenza di fattori estranei e non controllabili dalle autorità italiane.

In ogni caso, la pretesa dei potenziali beneficiari a un processo selettivo trasparente e informato ai canoni del giusto procedimento è difficile da garantire. Alle difficoltà descritte si aggiungono quelle "di merito" emerse nella giurisprudenza del Tribunale ordinario di Roma. Quest'ultimo, infatti, riconosce di non poter intervenire sulle valutazioni relative alla vulnerabilità e alla "integrabilità" della persona, perché altrimenti finirebbe per sostituirsi alle attività valutative degli operatori di UNHCR o IOM e violerebbe il principio di eguaglianza e di non discriminazione, a danno di quei richiedenti che non hanno accesso alla difesa tecnica. Inoltre, la sostituzione del giudice nazionale consentirebbe a taluni potenziali beneficiari di "scavalcare la fila" a parità di condizione di vulnerabilità (Tribunale di Roma, composizione collegiale, [ordinanza 25.2.2022](#) e [in altri casi successivi](#)). All'opposto, il Tribunale ha accolto le doglianze dei ricorrenti quando sia emersa la sussistenza di un criterio di collegamento con lo Stato italiano, derivante dalla precedente evacuazione dei loro familiari nel Paese e dal concomitante rischio di subire ritorsioni da parte delle autorità afgane, a causa degli ordini di arresto nei confronti dei familiari già presenti in Italia. ([ordinanza del 14.9.2023](#)).

Un'ulteriore ipotesi è quella del ricorso avverso il (mancato) rilascio del visto umanitario, ma anche questa non sembra garantire una tutela effettiva. La giurisprudenza del Tribunale di Roma è oscillante sul rilascio del visto in via giudiziale. Talvolta (Trib. Civ. Roma, sez. XVIII, ordinanze del [25 febbraio](#), 25 marzo, [7 e 8 aprile 2022](#)) l'autorità giudiziaria ha negato tale possibilità, accogliendo le ragioni espresse nella "saga" sui visti tra Corte di giustizia Ue e Corte Edu ([GATTA](#)): il visto a validità territoriale limitata non rientra nell'ambito di applicazione del diritto UE, ma al più in quello nazionale ([caso X e X](#)), che a sua volta non riconosce il diritto al visto umanitario; l'assenza del nesso territoriale ed extraterritoriale per il radicamento della giurisdizione ai sensi dell'art. 1 CEDU. La presentazione di una domanda di visto d'ingresso presso l'ambasciata non è idonea a radicare la responsabilità statale, secondo i giudici di Strasburgo, poiché ciò implicherebbe riconoscere portata universale alla Convenzione (caso [M.N. and Others](#)).

In altri casi, invece, dalle circostanze fattuali è emerso un collegamento con l'autorità statale che ha portato a riconoscere, in forza dell'art. 10, co. 3 Cost., il diritto al rilascio del visto d'ingresso. In quelle ipotesi il criterio di collegamento con le autorità nazionali era rappresentato dalla riammissione informale realizzata dalle autorità nazionali di frontiera ([ordinanza del 18 gennaio 2021](#)) o dal rifiuto del reingresso del cittadino straniero con legami familiari in Italia ([ordinanza del 24 maggio 2022](#)). Estemporanea sembra, invece, la decisione fondata sul dovere del giudice di adottare provvedimenti d'urgenza in caso di pericolo irreparabile e imminente ([ordinanza del 21 dicembre 2021](#)), successivamente superata in sede di reclamo ([ordinanza del 25 febbraio 2022](#)).

Come gli sforzi di sistematizzazione sul tema hanno messo in luce, l'esistenza di legami significativi tra il richiedente asilo e il territorio della Repubblica non vale da sola a determinare il godimento del diritto costituzionale all'asilo, quando la domanda sia stata presentata fuori dal territorio nazionale, ma può consentire il riconoscimento del *jurisdictional link* ai fini dell'accertamento giudiziale sui visti di ingresso per motivi umanitari ([VITIELLO](#), p. 215).

L'incertezza del quadro delle garanzie si collega al problema di fondo, rappresentato dalla configurabilità in via extraterritoriale del diritto d'asilo: da un lato, le norme UE (l'art. 18 della Carta dei diritti UE e l'art. 3, parr. 1 e 2, dir. 32/2013) riconoscono il diritto alla protezione esclusivamente ai richiedenti già *sul* territorio, configurando la protezione come pretesa azionabile soltanto come asilo territoriale; dall'altro, in ordinamenti come quello italiano, le norme costituzionali – come l'art. 10, comma 3 – presentano un'aspirazione protettiva che sembra proiettarsi *oltre* il territorio ([BIFULCO-GENTILE](#), p. 148; [BENVENUTI](#); [PANZERA](#); [SICCARDI](#); *contra* [MOROZZO DELLA ROCCA](#)).

Una lettura sistematica degli artt. 10 e 2 Cost. ([ESPOSITO](#), p. 223) consentirebbe al legislatore italiano la facoltà di riconoscere unilateralmente, al di fuori del quadro giuridico UE, la protezione a persone che si trovino al di là dei confini nazionali. Da un punto di vista procedurale, questa solidarietà può trovare occasionale espressione nella creazione di corridoi umanitari e altre forme di *PEPs*. Ma una scelta legislativa stabile, in tal senso, andrebbe incontro a ostacoli tanto di sostenibilità (per la necessaria selettività delle procedure rispetto all'enorme platea di potenziali beneficiari), quanto di natura giuridica: come garantire una dimensione protettiva dell'asilo *presso* l'altrui sfera territoriale³? E come coordinare questa scelta con l'approccio rigidamente territoriale del SECA?

3. Conclusioni

L'analisi del processo di selezione dei beneficiari nei corridoi umanitari mette in luce *vulnera* giuridici che attengono alla fase che precede il loro ingresso legale.

La delega di tale attività agli operatori delle organizzazioni non governative, pur concorrendo a determinare l'accesso a un'utilità pubblica (l'ingresso nel territorio dello Stato di rifugio), non incontra le garanzie tipiche del giusto procedimento amministrativo, né tale compressione sembra trovare una successiva espansione dinanzi all'autorità giudiziaria.

L'analisi svolta ha cercato di identificare i motivi che richiederebbero l'estensione di tali garanzie, evidenziando i tratti pubblicistici del processo selettivo: l'esercizio della prerogativa statale sulla decisione di chi possa entrare e circolare nel territorio e l'accesso al sistema

³ Sulla differenza tra protezione attiva e quella difensiva dalle altrui ingerenze, v. sentenza del Tribunale costituzionale federale tedesco [BVerfG, 19 maggio 2020 – 1 BvR 2835/17](#), commentata da [REINKE](#) e [BIFULCO](#).

pubblico di accoglienza (§ 2.2).

L'attuale sistema è infatti irto di ostacoli per la verifica della responsabilità ministeriale a far rispettare oltreconfine la rigorosa applicazione dei criteri individuati nei protocolli (§ 2.1), per evitare scelte arbitrali e discriminatorie, nonché pratiche corruttive (§ 2.3).

Un terzo ordine di criticità è quello relativo all'azionabilità del diritto d'asilo oltre lo Stato. La giurisprudenza del Tribunale di Roma, al netto degli oscillanti orientamenti, sembra dedurre solo dall'esistenza di legami significativi tra il richiedente asilo e il territorio della Repubblica il *jurisdictional link* ai fini dell'accertamento giudiziale sui dispositivi giuridici che autorizzano la richiesta di ingresso da lontano (§ 2.3).

L'attuale sistema nella sua configurazione extraterritoriale rende impervio verificare il flebile collegamento tra Protocollo d'intesa – mancata selezione – violazione del diritto d'asilo, nel contesto dell'approccio territoriale alla protezione internazionale dell'Ue e dei sistemi europei, nonché nella difficoltà di individuare soluzioni protettive oltreconfine giuridicamente sostenibili.

Per citare questo contributo: M. TUOZZO, *Corridoi umanitari: chiaroscuri del processo selettivo e della tutela dei diritti*, ADiM Blog, Editoriale, febbraio 2024.